

CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ACCOGLIENZA IN EMERGENZA H 24 RIVOLTO A DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE" DURATA OTTOBRE – DICEMBRE 2018. CODICE CIG ZA824E7EE4

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Accoglienza in emergenza H24 rivolto a donne che hanno subito violenza, periodo ottobre – dicembre 2018.

L'importo presunto del presente appalto è pari ad € **11.500,00, IVA ESENTE** ai sensi **art 10.27 ter** del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e comprensivo di qualsiasi onere o spesa l'appaltatore dovesse sostenere per la fornitura del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere ad eventuale proroga tecnica (al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara), nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente e dal D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

2.1 Obiettivi

La finalità del servizio è quella di offrire una adeguata risposta al bisogno di accoglienza in emergenza H24.

2.2. Contenuti

Le attività oggetto dell'appalto dovranno essere sviluppate e concordate nel dettaglio con la Direzione del Servizio Sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica di riferimento.

L'attività dovrà prevedere:

- il servizio di reperibilità H 24 per tutti i giorni della settimana (compresi i festivi). Il servizio verrà attivato da numero cellulare dedicato e la risposta dovrà essere fornita da operatrici con esperienza di relazione;
- incontri e colloqui svolti dalle operatrici con le donne in sedi appropriate (Pronto Soccorso o Caserma...) di prime valutazioni del grado di pericolosità della situazione e valutazione in merito alle opportunità e eventuale collocazione della donna in luogo protetto, in attesa di definire il successivo percorso, in accordo con i servizi sociali se necessario e tenuto conto della volontà della donna;
- successivi colloqui per orientamento sulle opportunità di ospitalità in casa rifugio;
- incontri periodici al fine di monitorare il servizio;
- la predisposizione di report periodici (indicativamente trimestrali) e relazione finale di resoconto dell'attività riferita all'andamento del servizio, obiettivi raggiunti, eventuali criticità e difficoltà riscontrate, organizzazione complessiva del servizio dati sulle attività svolte.

Rilevato che non sussistono rischi di interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto e conseguentemente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008, e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008, per le modalità di svolgimento del servizio (servizi di natura intellettuale), non è necessario redigere il DUVRI e conseguentemente prevedere costi per la sicurezza.

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere organizzato con personale messo a disposizione dall'appaltatore e dovranno inoltre essere garantiti accoglienza in strutture e beni di consumo necessari allo svolgimento delle attività.

Il personale dell'appaltatore impegnato sul servizio deve essere femminile, deve avere adeguata professionalità ed esperienza nell'ambito della violenza di genere e deve altresì attenersi alle regole di riservatezza e rispetto. Nessuna informazione inerente le donne accolte può essere divulgata o usata a qualsiasi fine o scopo. Le operatrici sono tenute in ogni caso ad osservare il segreto professionale. L'attività dovrà essere realizzata nell'assoluto rispetto delle norme in vigore sulla privacy.

2.3 Durata

La durata prevista per la realizzazione delle attività decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla eventuale consegna anticipata dello stesso (ottobre 2018) e dovrà terminare entro dicembre 2018, fatto salvo l'esercizio della facoltà di proroga tecnica nelle more dell'espletamento delle procedure di gara.

2.4 Destinatari

L'attività oggetto del presente appalto si rivolge alle donne che hanno subito violenza di genere residenti nel Comune di Reggio Emilia

ART. 3 - OFFERTA

La ditta partecipante dovrà restituire unitamente all'offerta economica (dettagliata) anche copia del presente Capitolato firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante e la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 inerente i dati ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016.

Il prezzo oggetto dell'offerta economica dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri e le spese sostenute dall'appaltatore per l'erogazione del servizio.

L'attività oggetto dell'appalto ha i requisiti di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10.27 ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

ART. 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del servizio in oggetto sarà effettuato in rate mensili e, per la rata a saldo, allegando la relazione finale di cui all'art. 2.2. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, previa verifica del regolare svolgimento della prestazione e a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC).

L'appaltatore dovrà inviare regolare fattura elettronica, indicando i riferimenti del CIG assegnato, il numero del buono d'ordine e del Codice Unico Ufficio IPA: RQNM2 Servizio Servizi Sociali-Intercultura. Il pagamento sarà effettuato direttamente all'appaltatore, così come identificato nella determinazione di aggiudicazione.

L'appaltatore, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ed i nominativi di chi è abilitato ad operarvi; il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 5 – PERSONALE

L'appaltatore si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo previdenziale, assicurativo, nonché degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs 9/4/2008 n.81 e smi.

L'appaltatore dovrà garantire che il personale impegnato nel servizio, esclusivamente femminile, sia in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza adeguati alle vigenti normative, dovrà impegnarsi al contenimento del turnover e alla sostituzione del personale assente per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali.

L'appaltatore, con la firma del contratto, accetterà che gli obblighi di comportamento, previsti dal "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia" attualmente in vigore, vengano estesi, per quanto compatibili, a se stesso ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

E' possibile consultare e scaricare il Codice accedendo al sito istituzionale del Comune, nella sezione "Trasparenza", "Altri contenuti", tra gli allegati al "Piano triennale anticorruzione". Per quanto non espressamente disciplinato dal citato Codice integrativo si rinvia alle disposizioni previste dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti) che trovano diretta applicazione. Il rapporto si risolverà di

diritto o decadrà in caso di violazione delle norme degli stessi Codici da parte dei collaboratori e/o del contraente.

L'appaltatore deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previsti.

L'appaltatore si impegna a stipulare ed a tenere in validità per tutta la durata del contratto, con primaria Compagnia di assicurazione, apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto.

In particolare, detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per i danni cagionati a terzi, ed al proprio personale, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta con i seguenti massimali.

RCT: massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro

RCO: massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona.

Le predette coperture assicurative devono essere garantite anche per il personale volontario eventualmente impegnato nelle attività di supporto, mai in sostituzione di personale dipendente.

ART. 6 - PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, l'appaltatore – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

ART. 7- VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione, fusione, trasformazione, ecc.).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

ART. 8 - SUB-APPALTO

E' autorizzato il subappalto, previa autorizzazione del Comune, ai sensi e con i limiti dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

ART. 9 - STIPULA

In conformità all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica della centrale di Committenza Regionale SATER.

Art. 10 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

Il contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il contraente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il contraente potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il contraente non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 11 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte al presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo all'aggiudicatario il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare l'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività del servizio di Accoglienza in emergenza H24 rivolto a donne che hanno subito violenza previste dal presente contratto comportano il trattamento di dati personali relativi alle donne accolte e ospitate. Tali dati, di natura personale, sensibile e giudiziaria, i cui interessati sono le donne e i loro familiari, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle normative richiamate al precedente art. 2 del contratto.

L'aggiudicatario, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione della contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Sottoscrivendo il presente contratto il Responsabile del trattamento dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento n. 679/2016 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme in esso prescritte.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 12- CONTROLLI, VERIFICHE E INADEMPIENZE

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato e contenute nel futuro contratto.

Eventuali inadempienze dovranno essere contestate per iscritto all'appaltatore, con eventuale fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione oltre il quale potrà essere erogata una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ciascun caso o per ciascun giorno di inadempienza.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze di cui all'art. 22 non regolarizzate e contestate con diffide ad adempiere, in particolare consistenti in:
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
- inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi.

L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'appaltatore, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108, co. 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.).

E' fatto salvo all'Amministrazione Appaltante, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

ART. 14 - RECESSO

Il Comune potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni e comunque con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tal caso all'appaltatore verrà corrisposta, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso art. 109, una somma equivalente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

L'impresa affidataria dovrà eleggere in Reggio Emilia la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione entro il 31° giorno dalla sottoscrizione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Per ogni controversia fra le parti è competente il foro di Reggio Emilia.

ART. 16 – RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato, secondo quanto previsto all'art 31 del D.Lgs. 50/2016 nella persona della Dr.ssa Germana Corradini, dirigente del servizio "Servizi Sociali-Intercultura".

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI-INTERCULTURA

(Dott.ssa Germana Corradini)

Nella sezione relativa alla documentazione amministrativa, l'offerente dovrà allegare copia del presente capitolato, firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante ed indicando la data di sottoscrizione

L'APPALTATORE
